

VERBALE DI RIUNIONE
del giorno 30 marzo 2020

tra

Agenzia delle Entrate- Riscossione

e

Le Segreterie Nazionali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA.

Premesso che

il diffondersi del virus COVID-19 a livello pandemico ha costretto le Istituzioni, in ragione della estrema gravità dell'evento nel nostro Paese, all'adozione di provvedimenti straordinari diretti a contenere la diffusione dei contagi attraverso una nutrita serie di disposizioni normative che hanno interessato la generalità dei settori produttivi;

le disposizioni di cui al D.L. 23 febbraio n. 6 avente ad oggetto "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", le conseguenti Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute ed i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1°, 4, 8, 9 e 11 marzo 2020, hanno disciplinato tempo per tempo in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del citato D.L. n. 6/2020, atte a contenere l'ulteriore diffusione del CODIV-19.

con il decreto legge n.18/2020 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese" sono stati previsti istituti di regolazione e di sostegno per la gestione dell'emergenza a disposizione dell'impiego pubblico e dell'impiego privato, ivi compreso, per il settore privato, l'ampliamento e la semplificazione delle procedure per il ricorso agli ammortizzatori sociali;

con specifico riferimento al settore della Riscossione, a seguito dell'approvazione del summenzionato Decreto legge, sono state previste, tra le altre, la sospensione dei termini di pagamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e la sospensione fino al 31 maggio 2020 dell'attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione; tale situazione ha determinato la chiusura al pubblico temporanea di tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione dal 18 marzo al 3 aprile 2020.

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, ha previsto:

- ✓ all'art. 1, lett. a), la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e nelle disposizioni di seguito, tra cui quella della lett. e) relativa ai servizi pubblici essenziali di cui alla Legge n. 146/1990, tra i quali rientra l'attività istituzionale svolta da Agenzia delle entrate – Riscossione, quale Ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, che è titolare ex lege della funzione della riscossione;

FABI

FIRST/CISL

FISAC CGIL

UILCA

- ✓ all'art. 2, comma 1, la proroga fino al 3 aprile 2020 dei termini di efficacia delle misure del D.P.C.M. 11/03/2020, originariamente fissati al 25 marzo.

Considerato che

- l'Ente, anche a seguito del costruttivo confronto in argomento con le Organizzazioni Sindacali nazionali ed aziendali, ha progressivamente adottato, in conformità alle disposizioni legislative riportate in premessa, una serie di incisivi interventi urgenti volti a tutelare efficacemente i lavoratori da possibili rischi di contagio da COVID-19 tra i quali i principali sono stati: **1)** il massimo impulso al ricorso al "lavoro agile" (c.d. "smart working"), in linea con le opportunità e le semplificazioni offerte dalle citate disposizioni di legge, anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità dei dipendenti; **2)** la chiusura temporanea al pubblico di tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione dal 18 al 25 marzo u.s. con successiva proroga al 3 aprile 2020;
- in particolare l'estensione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella forma del lavoro agile -della quale era in corso una limitata sperimentazione che vedeva coinvolte 150 unità di personale- alla pressochè totale quantità di organico disponibile, è stata improntata a massimizzare prioritariamente l'efficacia della misura sotto il profilo della tutela della salute pubblica;
- il ricorso così massiccio e generalizzato al lavoro agile, caratterizzato da tempi di attuazione estremamente rapidi, si è dovuto conciliare con situazioni complesse, quali la mancanza di strumenti informatici adeguati nella disponibilità di una parte dei dipendenti e la forte sollecitazione sulle infrastrutture tecnologiche, tali da rendere particolarmente critico lo svolgimento, in modo pieno ed efficace, della prestazione con tale modalità lavorativa;
- la progressione delle misure adottate per il contenimento dell'epidemia, ivi comprese quelle che hanno determinato impatti significativi sull'attività di riscossione e la chiusura degli sportelli al pubblico, comportano una rapida e significativa riduzione dei carichi di lavoro ordinariamente assegnati alle unità organizzative;
- il quantitativo di ferie e permessi banca delle ore non goduti relativi ad anni pregressi accumulato da lavoratori e lavoratrici dell'Ente registrava, al **29 febbraio 2020**, il considerevole numero di **44.145 giornate di ferie e un quantitativo di banca delle ore equivalente a 20.544 giornate** ;
- la persistenza di tale residuo di arretrati non si concilia con l'esigenza di garantire la fruizione delle ferie di competenza 2020 che verosimilmente dovrà calarsi in un contesto nel quale, cessata l'emergenza, tutto il personale sarà chiamato ad un impegno significativo coerente con la ripresa delle attività di competenza dell'Ente;
- l'utilizzo di ferie e permessi residui rappresenta lo strumento da adottare per fronteggiare, in questa fase, la graduale riduzione dei carichi e delle attività lavorative e può costituire,

FABI

FIRST/CISL

FISAC CGIL

UILCA

inoltre, un'opportunità per le situazioni per le quali risulta particolarmente critico lo svolgimento della prestazione in lavoro agile;

- i sopra richiamati DPCM hanno raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi congedo ordinario e di ferie.

Tanto premesso e considerato, e premesse e considerata devono intendersi quale parte integrante del presente Verbale,

Allo stato le Parti, per gestire la fase emergenziale, così come delineata in particolare dal DL n.18/2020, confermano la volontà di ricorrere:

- prioritariamente al lavoro agile, come strumento lavorativo da adottare in via ordinaria per evitare la diffusione del contagio, anche migliorando l'efficacia delle modalità operative;
- al mantenimento di una limitata presenza fisica in azienda dedicata esclusivamente alle attività essenziali, non differibili nel tempo;
- alla fruizione entro la data del 30 aprile 2020 delle ferie e dei permessi banca ore maturati al 31 dicembre 2019, salvaguardando la dotazione dell'anno in corso.

Confermano altresì la necessaria prosecuzione dei lavori del tavolo permanente di confronto costituito tra l'Ente e le Segreterie Nazionali di Settore per monitorare l'andamento dell'epidemia da Covid-19 e l'efficacia delle misure adottate per tutto il Personale.

Agenzia delle entrate-Riscossione